

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI E NON SANITARI
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD.**

Premessa:

Nel corpo del presente capitolato speciale d’appalto s’intende:

- **AORMN e/o SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” titolare dei rapporti giuridici;
- **concorrente o imprese concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l’offerta per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;
- **impresa aggiudicataria:** l’operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario;
- per «**DMP**»:
 - ❖ la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Fano;
 - ❖ la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero “S. Salvatore” di Pesaro;
- per «**SIO**»: il Servizio Igiene Ospedaliera delle DMP dell’AORMN;
- per «**UU.OO.**»: le diverse unità operative dell’AORMN;
- per «**P.O.**»: i diversi Presidi Ospedalieri dell’AORMN, ossia: P.O. di Pesaro centro; P.O. di Muraglia e P.O. Santa Croce di Fano;
- **disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CSA (capitolato speciale d’appalto):** il presente documento che disciplina le modalità di espletamento del servizio che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto fra questa SA e l’impresa aggiudicataria;
- **schema di contratto:** documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l’impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem.
- per **D.E.C.**: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- per **R.U.P.**: il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTO E AVVIO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’AORMN, individuati secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 smi e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

Il servizio dovrà essere effettuato presso i presidi indicati all’art. 3 del presente capitolato speciale e con le modalità ivi indicate.

Le indicazioni contenute nel presente capitolato rappresentano le caratteristiche organizzative minime per garantire la qualità del servizio.

Questa AORMN si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art.57 punto 5 lett. a) e b) del D.Lgs.163/06 e smi (c.d. servizi complementari e ripetizione di servizi analoghi) e/o di apportare variazioni finalizzate al miglioramento del servizio ai sensi quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs.163/06 e smi.

Durata:

Il contratto avrà durata di 3 anni, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio (indicata nel verbale di avvio del servizio), salvo il caso di risoluzione e/o recesso anticipato, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e/o dalle norme vigenti.

Qualora alla scadenza questa AORMN non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo contratto, potrà essere disposta una proroga tecnica nelle more dell'avvio del nuovo contratto di appalto.

Importo complessivo e revisione dei prezzi:

L'importo complessivo triennale a base d'asta del servizio è di € **2.332.000,00** IVA esclusa di cui € 2.229.222,00 per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento ed € 102.778,00 per maggiorazione derivante dall'eventuale ritiro dei rifiuti al piano.

Offerte superiori verranno escluse.

L'importo complessivo dell'appalto è puramente indicativo, in quanto il valore del contratto sarà collegato all'effettiva attività di questa AORMN.

Per l'esecuzione del servizio richiesto, sarà corrisposto all'Impresa il prezzo unitario netto offerto per ogni tipologia di rifiuto.

Il prezzo unitario netto offerto in sede di gara dovrà rimanere fisso ed invariato per un anno a decorrere dall'effettivo inizio del servizio.

Successivamente al primo anno e su richiesta della parte interessata, il contratto può essere oggetto di revisione annuale del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 smi; nella richiesta di revisione delle tariffe l'aggiudicatario dovrà dare dimostrazione delle modifiche che, nell'anno precedente, hanno subito gli elementi costituenti l'offerta.

L'AORMN si riserva di richiedere la **raccolta diretta** dei rifiuti presso le singole UU.OO.(c.d. ritiro al piano).

Per tale servizio di raccolta diretta presso le UU.OO. è corrisposta un'unica maggiorazione (pena l'esclusione) non superiore all'8,0% (*ottopercento*) sui prezzi unitari netti offerti per tipologia di rifiuti raccolti.

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta il più possibile aderente alle esigenze di questa AORMN si forniscono i seguenti dati relativi all'anno 2012:

- P.O. presso i quali è stato richiesto il ritiro al piano: P.O. Pesaro Centro e P.O. di Muraglia;
- totale rifiuti ritirati presso l'AORMN: kg. 608.900,00;
- totale rifiuti ritirati al piano: kg. 350.597,25 suddivisi come segue:

Tipologie di rifiuti con relativi CER	qu. in KG PO Muraglia	qu. in KG PO Pesaro centro
CER 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	0,00	185,57
CER 180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*	0,00	93.060,00
CER180103* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	33.773,93	203.276,33
CER 180108* medicinali citotossici e citostatici	1.759,64	17,54
CER 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*	0,00	644,27
CER 180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	1.908,00	15.972,00

Nessun altro compenso è dovuto all'Impresa oltre quanto sopra stabilito, salvo che non sia espressamente previsto.

Avvio del servizio e periodo di prova:

Il servizio dovrà avere avvio entro 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e prima e/o contestualmente all'avvio dovrà essere redatto, in conformità all'art. 304 del D.P.R. 207/2010 smi, specifico **verbale di avvio del servizio** fra l'impresa aggiudicataria ed il D.E.C.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, troveranno applicazione gli artt. 302, comma 5 e 305 del D.P.R. 207/2010.

L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di 60 (sessanta) giorni.

Entro 30 (trenta) giorni dallo spirare di tale periodo il D.E.C. dovrà relazionare al RUP la corretta e regolare esecuzione del servizio al progetto presentato in sede di gara ed al presente CSA.

Qualora dalla relazione del D.E.C. risulti un'accertata insufficienza del servizio espletato e/o una non rispondenza rispetto a quanto richiesto questa SA procederà alla risoluzione del contratto per esito negativo del periodo di prova.

In tale ipotesi all'aggiudicatario spetterà il corrispettivo per la parte del servizio espletata correttamente, salvo l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento di ulteriori eventuali danni.

E' facoltà delle Imprese concorrenti effettuare il sopralluogo dei siti dell'Azienda previo appuntamento con il SIO dell'AORMN (Presidio Ospedaliero di Pesaro tel. 0721/366426-6434-6433 fax 0721/3666432; Presidio Ospedaliero di Fano tel. 0721/882350-2024-2682).

In deroga a quanto previsto dagli artt.10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi e ai sensi dell'art.300, comma 2, lett.a) del D.P.R. 207/2010 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al D.E.C.

Il D.E.C. potrà avvalersi del supporto di uno o più assistenti tecnici a cui affidare una o più attività di propria competenza.

Viene individuato D.E.C. il Dirigente Medico - Referente dell'Igiene Ospedaliera delle DMP di Pesaro e di Fano.

Vengono individuati quali assistenti tecnici del D.E.C. gli operatori del SIO.

ART. 2 – NORME DI LEGGE E REGOLE DI RIFERIMENTO

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale nonché l'espletamento del servizio sono disciplinati dalle seguenti disposizioni che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Norme di natura amministrativa e civile:

- **D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ";
- **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente CSA e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **D.Lgs.196/2003** e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti e del codice penale;

- da tutte le norme di legge, i regolamenti e le circolari emanate dalle istituzioni competenti comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, riguardanti tutti gli aspetti del servizio oggetto del presente capitolato, che siano vigenti al momento dell'aggiudicazione nonché da tutte le modificazioni e integrazioni delle suddette norme emanate durante la vigenza del rapporto contrattuale, nonché dai provvedimenti dell'Azienda Ospedaliera, che dovessero avvenire durante il periodo suddetto.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90, è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Norme che disciplinano la gestione dei rifiuti:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 05/04/2006 n. 186:** "Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;
- decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145:** "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148** "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18 comma 2, lettera m, e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 406 del 28 Aprile 1998** "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'UE, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
- Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti**, istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e successivamente modificato con le Decisioni 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e 2001/573/CE del 23 luglio 2001;
- direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002**, recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti" (supplemento alla G.U. n. 108 del 10/05/2002);
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254:** "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, recante "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4**, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.";
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009** (Ambiente e tutela del territorio e del mare): "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A00043)" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:** "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 10/11/2011 n. 219** recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Tutte le Norme di Legge vigenti riguardanti il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e tutte le ulteriori norme di legge in merito al SISTRI** medesimo che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto e di eventuali proroghe dello stesso.

Norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro:

- a) **decreto del Ministro della Sanità del 28 settembre 1990:** "Norme di prevenzione del contagio professionale da HIV nella strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private";
- b) **Decreto legislativo n. 493 del 14/08/1996** "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- c) **Legge 3 agosto 2007, n. 123**, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- d) **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", Direttive 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 90/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Norme sul trasporto delle merci pericolose :

Si intendono tutte le norme e direttive di legge vigenti sul trasporto di merci pericolose su strada, fra cui:

- a) **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 gennaio 2011** recante il recepimento nell'ordinamento nazionale dell'edizione 2011 dell'Accordo ADR.
- b) **Accordo ADR 2011 e 2013.**
- c) **Decreto 10 giugno 2004** "Procedure per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose".

L'Impresa è comunque obbligata ad adeguarsi a tutte le norme di leggi o regolamenti nazionali, regionali e provinciali (anche conseguenti alla emanazione o al recepimento di direttive CE), vigenti in materia di tutela ambientale, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve essere assicurato dall'Impresa in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamenti e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche intervenute dopo la stipula del contratto (o nel corso di eventuali proroghe dello stesso), da parte delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l'Impresa non potrà accampare diritto alcuno verso questa AORMN.

ART. 3 - SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E FREQUENZA DEL RITIRO

Le sedi di svolgimento del servizio e le frequenze indicative del servizio di raccolta dei rifiuti sono indicate nel prospetto allegato al presente CSA (all. n.1). Questa AORMN si riserva di variare le frequenze indicate.

L'Impresa sarà tenuta a eseguire il servizio anche in altri presidi eventualmente attivati dalla AORMN durante la validità del contratto.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DELL'APPALTO

L'Impresa dovrà essere in grado di svolgere il servizio per le tipologie di rifiuti appartenenti alle seguenti categorie, così come definite dal D.P.R. n. 254/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:**
 - i rifiuti individuati dalla voce 180103*, che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce "H9" dell'Allegato "I" del D.Lgs. n. 152/2006; sono comprese in questa categoria tutte

le tipologie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*) del DPR n. 254/2003, che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, compresi i rifiuti provenienti da attività di ricerca e di diagnostica batteriologica e i rifiuti taglienti utilizzati;

- **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:**
 - i rifiuti individuati all'art. 2, comma 1, lettera *a*) del D.P.R. n. 254/2003 e nell'Allegato "D" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **rifiuti sanitari (pericolosi e non pericolosi), che richiedono particolari sistemi di gestione:**
 - i rifiuti definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *h*) del D.P.R. n. 254/2003;
- **rifiuti sanitari non pericolosi:**
 - i rifiuti individuati all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del D.P.R. n. 254/2003, non contrassegnati dal simbolo (*) nel codice CER, come riportato nell'allegato "D" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **rifiuti sanitari per i quali deve essere favorito il recupero:**
 - rifiuti definiti dall'art. 5 del D.P.R. n. 254/2003, dei quali il presente appalto include solo le tipologie descritte alle lettere *a*), *b*), *g*), *h*) del suddetto articolo, ovvero:
 - a) contenitori in vetro di farmaci, soluzioni per infusione, ecc.;
 - b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
 - g) olii minerali, vegetali e grassi;
 - h) batterie.

Sono esclusi dal servizio oggetto dell'appalto le seguenti categorie di rifiuti:

- ❖ rifiuti sanitari assimilati agli urbani, elencati nell'art. 2, comma 1, lettera *g*), punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del D.P.R. n. 254/2003;
- ❖ radionuclidi residuati da attività sanitaria (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.);
- ❖ parti anatomiche riconoscibili (art. 3 del D.P.R. n. 254/2003).

Nella seguente tabella sono dettagliate le tipologie e relativi CER dei rifiuti inclusi nelle categorie suddette e previsti dal servizio di cui al presente capitolato.

Codice CER	Descrizione rifiuto
	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 2, comma 1, lettera <i>d</i>) del D.P.R. n. 254/2003)
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
	Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (art. 2, comma 1, lettera <i>c</i>) del D.P.R. n. 254/2003)
160601*	batterie al piombo
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
	Rifiuti sanitari non a rischio infettivo (pericolosi e non pericolosi) che richiedono particolari sistemi di gestione (art. 2, comma 1, lettera <i>h</i>) del DPR n. 254/2003)
180108*	medicinali citotossici e citostatici
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*
	Rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2, comma 1, lettera <i>b</i>) del DPR n. 254/2003)

Codice CER	Descrizione rifiuto
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*
	Rifiuti per i quali deve essere favorito il recupero (art. 5, comma 1 del DPR n. 254/2003)
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
160604	batterie alcaline tranne 160603*
200125	oli e grassi commestibili
	Altri rifiuti
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160212*
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*

ART. 5 – TIPOLOGIE E QUANTITÀ PRESUNTE DEI RIFIUTI PRODOTTI

L'impresa dovrà procedere allo smaltimento delle tipologie di rifiuti analiticamente riportate nella scheda fabbisogno allegata al presente CSA (all.n.1) quale parte integrante e sostanziale.

La tipologia e le quantità dei rifiuti prodotti nell'AORMN (riferiti a previsioni basate sulla produzione dell'anno 2012), indicate nella scheda fabbisogno allegata, sono da considerare indicative e potranno essere suscettibili di variazioni nel corso dell'esecuzione dell'appalto; pertanto l'Impresa dovrà assicurare il servizio, qualora si verificassero tali variazioni.

Durante la validità del contratto, la AORMN ha la facoltà di ricorrere, per alcuni rifiuti sopra elencati, a processi di smaltimento alternativi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, senza che l'Impresa possa rivendicare il diritto a essere incaricata dello smaltimento, salva la possibilità di recesso dal contratto, con preavviso di giorni 30 (trenta), qualora la riduzione del corrispettivo complessivo dell'appalto sia superiore al 20%.

L'Impresa dovrà essere autorizzata al trasporto e allo smaltimento/recupero (con impianti di proprietà ovvero con impianti convenzionati) dei rifiuti corrispondenti ai codici rifiuti CER indicati nella tabella.

Qualora nel corso della durata dell'appalto si verificassero cambiamenti nella classificazione dei rifiuti prodotti dai presidi dell'AORMN, l'Impresa sarà tenuta a farsi carico comunque dello smaltimento e delle incombenze inerenti le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco sopra riportato.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto sarà svolto dall'Impresa sotto la responsabilità della medesima, utilizzando prodotti, attrezzature e impianti di sua proprietà, o di cui abbia comunque la disponibilità, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni interne della AORMN.

6.1 PRODOTTI ED ATTREZZATURE:

L'Impresa deve fornire materiali e attrezzature in quantità tale da fare fronte a eventuali ulteriori

esigenze di servizio, che si manifestassero nel corso dell'appalto; inoltre deve fornire tutti i materiali di consumo, a perdere o pluriuso, che siano necessari per l'esecuzione del servizio.

L'AORMN potrà mettere a disposizione dell'Impresa, all'interno delle aree dei presidi ospedalieri in cui si svolge l'appalto, locali/strutture idonei per il deposito e la conservazione dei prodotti e delle attrezzature occorrenti all'esecuzione dell'appalto; in alternativa l'AORMN si riserva di richiedere all'Impresa aggiudicataria l'allestimento di idonee strutture per le funzioni suddette e l'Impresa sarà tenuta a assolvere alla richiesta.

L'AORMN potrà mettere a disposizione dell'Impresa, all'interno delle aree dei presidi ospedalieri in cui si svolge l'appalto, dei depositi temporanei per rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera m, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006; in alternativa l'AORMN si riserva di richiedere all'Impresa aggiudicataria l'allestimento dei depositi temporanei suddetti e l'Impresa sarà tenuta a assolvere alla richiesta.

L'AORMN si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Impresa, alla presenza di un suo incaricato, per controllare lo stato di manutenzione e di pulizia.

Il servizio da svolgere include:

- a) la fornitura dei formulari di identificazione dei rifiuti, conformi al D.M. n. 145/1998 e compilati a cura dell'Impresa e dei registri di carico e scarico dei rifiuti conformi al D.M. n. 148/1998 (nelle more dell'eventuale attivazione del sistema SISTRI);
- b) la fornitura di tutte le tipologie di contenitori (comprese le cisterne) per la raccolta dei rifiuti, idonei ai sensi del D.P.R. n. 254/2003 (art. 8), del D.Lgs. n. 81/2008 e delle norme vigenti in materia (sopra riportate all'art. 2), aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nel successivo art.7 del presente capitolato ed a quanto stabilito dalla vigente normativa ADR/RID;
- c) la messa in opera di apposite attrezzature, strumenti e mezzi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle necessarie per:
 1. la movimentazione interna dei rifiuti (ad esempio: carrelli, muletti, automezzi, ecc.);
 2. la raccolta dei rifiuti presso i siti di deposito temporaneo, individuati allo scopo presso i presidi della AORMN;
 3. la pesatura dei rifiuti;
 4. il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

d) la fornitura di tutte le attrezzature, gli strumenti, i materiali necessari al rispetto e all'applicazione delle Norme di Legge riguardanti il SISTRI (in caso di eventuale attivazione).

Le attrezzature e strumenti messi a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione dell'appalto devono essere conformi alle seguenti normative:

- a) direttiva 2006/89/CE sesto aggiornamento della direttiva 94/55/CE del Consiglio del 21/11/1994 (ADR 2007);
- b) D.P.R. 24/7/1996, n. 459 (Direttiva Macchine);
- c) direttiva 2004/74/CE XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;
- d) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) Tutte le Norme di Legge vigenti riguardanti il SISTRI.

Se nel corso dell'appalto, per ragioni tecniche, si renderà necessario o opportuno variare la tipologia dei materiali utilizzati, l'Impresa deve preventivamente presentare nuova campionatura (per i materiali per i quali è prevista dal presente capitolato) e relativa relazione tecnica per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo da parte della AORMN.

L'impresa deve disporre di un sistema informativo di tracciabilità della gestione dei rifiuti (incluso un sistema di pesatura informatizzata) per tipologia, quantità e centro di costo, con possibilità di effettuare report mensili sulla quantità e tipologia di rifiuti prodotti.

Il sistema deve essere in grado di produrre estrazioni dati (il cui tracciato deve essere parametrizzabile in maniera autonoma dalla committenza) nei formati più comuni (PDF,XLS,RTF,XML,CSV,TXT). In prospettiva, il sistema deve anche avere la possibilità di integrarsi con altri software tramite tabelle di

frontiera e/o web services.

6.2 PRESTAZIONI COMPRESSE NEL SERVIZIO:

Il servizio che l'Impresa deve svolgere comprende:

- a) la raccolta diretta, su richiesta espressa della AORMN, presso le singole unità operative (UU.OO.) e i servizi appartenenti alle strutture sanitarie della AORMN stessa, limitatamente alle tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto e a quelle per le quali l'AORMN si riserva eventualmente di richiedere la raccolta e lo smaltimento;
- b) il ritiro all'esterno degli stabilimenti ospedalieri della AORMN, presso i siti di deposito temporaneo individuati allo scopo;
- c) la pesatura dei rifiuti;
- d) il trasporto delle diverse tipologie di rifiuti prodotti compresi nell'appalto, da effettuare nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme vigenti per le diverse tipologie di rifiuti e delle prescrizioni della DMP;
- e) lo smaltimento dei rifiuti, che deve obbligatoriamente essere effettuato presso impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento /recupero, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura e alla tipologia dei rifiuti stessi; gli impianti devono essere di proprietà dell'Impresa o di disponibilità della medesima mediante rapporti contrattuali di convenzione; le autorizzazioni all'esercizio degli impianti, gli atti di proprietà e i contratti di convenzione devono essere a norma di legge, rilasciati dalle Autorità competenti e essere in corso di validità.

Ogni conferimento di rifiuti deve essere accompagnato da formulario di identificazione, fornito dall'Impresa e conforme a quanto previsto dal D.M. dell'Ambiente n. 145/1998 e secondo quanto stabilito dall'art. 193 del D.M. dell'Ambiente n. 152/2006 (nelle more dell'eventuale attivazione del sistema SISTRI).

L'Impresa deve provvedere alla compilazione del formulario di identificazione e, al termine del ritiro dei rifiuti, deve consegnarlo munito del ticket di pesatura al SIO della AORMN per controllo, verifica e firma di competenza.

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa, senza alcun onere aggiuntivo per la AORMN, ha l'obbligo:

- a) di restituire al SIO delle DMP dell'AORMN copia del formulario di identificazione dei rifiuti, timbrata e firmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento finale, recante la quantità di rifiuto conferito e attestante l'avvenuta presa in carico dei rifiuti stessi i primi 10 giorni del mese successivo del conferimento (art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006);
- b) di trasmettere i dati relativi al servizio svolto in qualsiasi momento la AORMN ne faccia richiesta, senza alcun onere a carico della AORMN medesima;
- c) di inviare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della AORMN, i dati necessari per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD), ai sensi della legge 25/01/1994, n. 70 e del D.P.C.M. 06/07/1995, per ciascun tipo di rifiuto di cui ha provveduto al trasporto e allo smaltimento; i dati per la compilazione MUD devono essere suddivisi per CER e per gli stabilimenti dell'AORMN di produzione dei rifiuti;
- d) di provvedere, su esplicita eventuale richiesta della AORMN, all'elaborazione del MUD annuale, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa, entro la scadenza temporale stabilita annualmente dalle autorità competenti in materia ;
- e) di inviare alla AORMN, su eventuale richiesta della medesima, copia conforme all'originale delle classificazioni dei rifiuti di cui all'art. 5 del presente capitolato, effettuate da strutture pubbliche o private certificate per conto dell'Impresa, ai fini delle autorizzazioni allo smaltimento.

Durante il periodo di validità del contratto, a richiesta della AORMN, l'Impresa è obbligata ad

adeguarsi a qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, della quantificazione del servizio, nonché a variazioni riguardanti le modalità di esecuzione del servizio, secondo le effettive esigenze istituzionali della AORMN (variazioni nella frequenza di ritiro dei rifiuti, nella quantità di rifiuti da smaltire, eventuali nuove tipologie di rifiuti da smaltire, variazioni del numero e della tipologia dei contenitori richiesti).

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà:

- a) evitare interferenze e intralci alla normale attività delle varie UU.OO. e servizi;
- b) prestare una stretta collaborazione con la AORMN per quanto concerne gli obiettivi e le finalità prescritte dalle norme di legge, quali la tutela dell'ambiente e della salute, cooperando alle seguenti azioni:
 - informazione e formazione del proprio personale dipendente, finalizzata alla corretta ed efficiente esecuzione del servizio;
 - raccolta differenziata dei rifiuti;
 - utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari e di rifiuti prodotti nell'ambito ospedaliero tendenti a favorire il recupero di materiali e di energia;
 - utilizzo di tecnologie innovative di trattamento di rifiuti sanitari e di rifiuti prodotti nell'ambito ospedaliero che riducano l'impatto ambientale dello smaltimento mediante termodistruzione.

Le modalità di esecuzione dell'appalto, contenute nella documentazione tecnica allegata all'offerta, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per l'Impresa, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel contratto.

ART. 7 – SPECIFICHE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Il servizio dovrà essere eseguito dall'Impresa secondo le modalità di seguito specificate, relativamente all'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, distintamente per le diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla AORMN, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche di seguito indicate dei contenitori da mettere a disposizione della AORMN medesima.

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

“Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”
CER 180103*

1. Contenitori esterni (per la raccolta):

- a) devono essere pluriuso purché non in cartone, né in cartone plastificato, né in cartonplast (polipropilene alveolare o corrugato), in grado di trattenere eventuali frazioni liquide, senza originare spandimenti all'esterno, rigidi e resistenti agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la loro manutenzione e trasporto;
- b) di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili da quelli per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani e da quelli per le altre tipologie di rifiuti speciali prodotti negli stabilimenti ospedalieri;
- c) avere caratteristiche di impermeabilità da oggetti taglienti ed acuminati, nonché forma e struttura tali da garantire la sicurezza degli operatori durante la loro manipolazione; in particolare la resistenza alla perforazione ed al taglio dovrà essere dimostrata attraverso certificazione rilasciata secondo la norma BS7320:1990 o secondo norma equipollente;
- d) essere dotati di coperchio adatto alla chiusura temporanea e a quella definitiva, di agevole esecuzione, realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio stesso;
- e) avere caratteristiche antiribaltamento, di dimensioni che rendano agevole il trasporto e provvisti di maniglie o prese per il sollevamento e il trasporto;

- f) recare all'esterno la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", l'identificazione della AORMN, l'etichettatura a norma di legge (simbolo di "rischio biologico") e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle direttive di legge vigenti relative al trasporto di merci pericolose su strada);
- g) i contenitori pluriuso ogni volta dopo l'uso dovranno essere lavati e sottoposti a trattamenti di disinfezione, da parte dell'Impresa, con obbligo di certificare periodicamente (almeno trimestralmente) la disinfezione dei contenitori esterni riutilizzati;
- h) essere disponibili in tipologie di diversa capacità, indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore stesso, di seguito specificata:
 - ❖ litri 20;
 - ❖ litri 30 - 40;
 - ❖ litri 60;
- i) l'Impresa sarà tenuta a fornire anche contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se il D.E.C. e/o i suoi assistenti tecnici ne facciano richiesta per esigenze di servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico della AORMN;
- j) i contenitori devono essere costituiti da apposito materiale che non deve produrre sostanze tossiche con la combustione e, qualora sia in plastica, non deve essere in plastica clorurata (di cui dovrà essere prodotta dall'Impresa relativa certificazione).

2. **Contenitori interni:**

- a) devono essere collocati all'interno dei contenitori esterni rigidi di cui al punto a).1 del presente art.7 e devono essere costituiti da sacchi impermeabili a perdere, di colore differenziato (secondo le esigenze dell'AORMN) rispetto a quelli utilizzati per la raccolta di rifiuti assimilati agli urbani, aventi caratteristiche di resistenza adeguate a contenere senza pericolo di rottura il materiale raccolto all'interno di essi e dimensioni adeguate a quelle dei contenitori esterni (di altezza tale da raggiungere il fondo del contenitore esterno e permetterne il ripiegamento sul bordo e di larghezza tale da abbracciare agevolmente il bordo del contenitore esterno);
- b) i sacchi impermeabili dovranno essere dotati di sistema di chiusura a tenuta di sicurezza per liquidi, che eviti spargimenti accidentali del contenuto;
- c) i sacchi impermeabili devono essere costituiti da apposito materiale (esclusa plastica clorurata), che non produca sostanze tossiche per l'ambiente con la combustione durante l'incenerimento, di cui dovrà essere prodotta dall'Impresa relativa certificazione;
- d) i sacchi impermeabili dovranno recare la dicitura "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e riportare il simbolo di rischio biologico;
- e) dovranno essere forniti in quantità superiore al rispetto al numero dei contenitori esterni.

3. **Contenitori monouso rigidi:**

- a) devono essere resistenti (non in cartone plastificato), imperforabili ai taglienti e disponibili in varie forme e misure, comprese quelle per gli aghi da biopsia (altezza non inferiore ai cm 40), aventi volume di circa lt. 6 (è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$);
- b) devono essere a norma del D.M. 28.09.1990 ("Norme di prevenzione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private");
- c) devono essere adeguati alla raccolta di materiale tagliente e acuminato e utilizzabili anche per la raccolta dei presidi impiegati per la preparazione dei farmaci antiblastici;
- d) all'esterno devono riportare la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", l'etichettatura a norma di legge ed essere di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili da quelli per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani e da quelli per la raccolta di altri rifiuti speciali prodotti nei presidi dell'AORMN;

- e) l'apertura del contenitore dovrà permettere l'inserimento di aghi con siringa senza deconnessione tra ago e siringa e di presidi sanitari senza rischio di contaminazione della superficie esterna del contenitore stesso; dovrà inoltre impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore esterno descritto al punto a.1 dell' art.7 del presente capitolato, all'interno dei sacchi impermeabili di cui al punto a.2 dell'articolo suddetto;
- f) i contenitori monouso rigidi dovranno essere facilmente movimentabili (preferibilmente dotati di incavi per il sollevamento manuale), facilmente collocabili in stoccaggio e la loro forma dovrà essere tale da garantirne la stabilità durante l'utilizzo (caratteristiche antiribaltamento), devono essere facilmente collocabili in carrelli e nei piani di lavoro sotto le cappe;
- g) essere dotati di coperchio di chiusura e tappo di utilizzo e dovranno avere una chiusura temporanea ed una definitiva e quest'ultima dovrà essere ermetica e dotata di sistema di sicurezza;
- h) essere costituiti di materiale resistente ai residui chimici e biologici presenti sui taglienti; devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione, di cui dovrà essere prodotta dall'Impresa relativa certificazione;
- i) essere costruiti con materiale vergine di buona qualità, ergonomici, e resistenti alla perforazione ed al taglio. Tale ultima caratteristica deve essere dimostrata con il possesso di certificazione rilasciata secondo la norma tecnica BS7320:1990 o secondo norma equipollente.

4. Contenitori monouso rigidi per l'utilizzo su mezzi di trasporto (ambulanze):

- a) devono avere tutte le caratteristiche richieste per i contenitori rigidi monouso di cui al punto 3, lett. a) del presente art.7 ;
- b) devono essere di forma cilindrica o schiacciata, per essere facilmente trasportabili o fissabili all'interno dei mezzi di soccorso o di trasporto;
- c) la forma del contenitore deve consentire il facile inserimento negli zaini degli operatori addetti al soccorso o al trasporto;
- d) il tipo cilindrico deve avere preferibilmente diametro di circa 8-10 cm;
- e) il tipo schiacciato deve avere le seguenti dimensioni: altezza di circa cm 15-20, larghezza di circa cm 10-11 e profondità di circa cm 4-5;
- f) l'Impresa sarà tenuta a fornire anche contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se la DMP ne fa richiesta per esigenze di servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico della AORMN;
- g) l'apertura deve essere agevole per permettere l'introduzione di siringhe con aghi, di bisturi e di altri taglienti e deve consentire una facile chiusura momentanea del contenitore dopo ogni singolo uso;
- h) la chiusura definitiva deve essere ermetica e dotata di sistema di sicurezza.
(è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$).

5. Posizionamento dei contenitori

- a) I contenitori esterni puliti, lavati e disinfettati, qualora pluriuso, e pronti all'uso devono essere collocati dall'Impresa nei locali individuati dal D.E.C. e/o i suoi assistenti tecnici.

6. Fornitura di contenitori e materiale di consumo alle Unità Operative

- a) I contenitori di cui sopra [paragrafo a), punti 1, 2, 3, 4] del presente articolo, dovranno essere consegnati direttamente dall'Impresa, garantendo in ogni momento una scorta adeguata, previ accordi con il D.E.C. e/o i suoi assistenti tecnici;
- b) La frequenza delle consegne e il numero dei contenitori consegnati sarà stabilita dal D.E.C. e/o i suoi assistenti tecnici in accordo con i Coordinatori/Referenti delle UU.OO. e dei Servizi; i

contenitori esterni dovranno comunque essere consegnati in numero almeno pari ai contenitori pieni ritirati.

- c) Il D.E.C. e/o i suoi assistenti tecnici potranno variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e l'Impresa dovrà adeguarsi alle mutate richieste senza oneri aggiuntivi a carico della AORMN.
- d) Nel caso si verificasse un aumento del fabbisogno di contenitori (di qualsiasi tipologia sopra specificata), dovrà essere garantita la loro fornitura entro 48 ore solari dalla richiesta tramite fax; in caso di emergenza/urgenza dovrà avvenire entro 12 ore solari dalla richiesta.

7. Raccolta e trasporto dei rifiuti

L'Impresa deve effettuare la raccolta diretta dei contenitori dei rifiuti una volta che siano stati chiusi:

- nei punti di accumulo che sono dislocati all'interno o all'esterno delle singole UU.OO./servizi (limitatamente ai P.O. di Pesaro Centrale e Muraglia dell'AORMN)
- nel deposito temporaneo (piattaforma centralizzata) presso l'area ecologica (limitatamente al P.O. di Fano dell'AORMN).

L'Impresa deve effettuare poi il trasferimento (trasporto interno all'AORMN) dei contenitori dei rifiuti utilizzando attrezzature idonee (es.carrelli):

- dai punti di accumulo presso le UU.OO./servizi direttamente agli automezzi utilizzati dall'impresa stessa per il trasporto fino all'impianto di smaltimento finale, oppure al deposito temporaneo centralizzato (per poi effettuare il trasferimento agli automezzi in un secondo tempo);
- dal deposito temporaneo centralizzato agli automezzi utilizzati dalla Impresa stessa per il trasporto fino all'impianto di smaltimento finale.

Contemporaneamente al ritiro dei contenitori pieni di rifiuti, dovranno essere consegnati contenitori vuoti e puliti pronti all'uso nei punti dove è stata effettuata la raccolta.

Inoltre:

- a) i carrelli utilizzati per la consegna dei contenitori puliti vuoti non devono essere gli stessi utilizzati per il ritiro dei contenitori con rifiuti, e sullo stesso automezzo di trasporto non possono essere trasportati contenitori con rifiuti e contenitori vuoti puliti, salvo si adottino accorgimenti tecnici atti ad evitare contaminazione delle superfici dei contenitori puliti forniti;
- b) i carrelli non devono essere rumorosi durante il loro utilizzo e non devono essere abbandonati in punti dei presidi sanitari diversi da quelli stabiliti dalla AORMN;
- c) la pulizia e la manutenzione dei carrelli sono a carico dell'Impresa;
- d) durante il trasporto interno, ove richiesto, gli operatori dell'Impresa devono rispettare i percorsi codificati per il trasporto di rifiuti stabiliti dal DEC e/o suoi assistenti tecnici e non intralciare le normali attività delle UU.OO. e Servizi;
- e) è vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto;
- f) in caso di mancata osservanza da parte dell'Impresa delle istruzioni operative sopra indicate, la stessa dovrà rispondere di eventuali danni a persone e/o cose, provocati da comportamenti non conformi alle disposizioni suddette, fatta salva la facoltà per l'AORMN di applicare le penali di cui all'art. 15 del presente CSA.

8. Frequenza ritiro

- a) Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, la frequenza della raccolta, stabilita indicativamente nella tabella riportata all'art. 3, sarà comunque concordata con il DEC e/o suoi assistenti tecnici. Laddove particolari esigenze lo richiedessero, l'Impresa dovrà essere disponibile ad effettuare il ritiro con maggior frequenza, anche giornaliera.
- b) Nel caso di due o più festività consecutive, il servizio dovrà essere comunque garantito in almeno uno dei due giorni festivi, o con la frequenza stabilita dal DEC e/o sui assistenti tecnici.

- c) Devono comunque essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 8 del D.P.R. n. 254/2003 e dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in merito al deposito temporaneo.
- d) Il mancato ritiro dei rifiuti nei tempi sopra stabiliti potrà determinare l'applicazione di penalità e, nelle ipotesi più gravi, la risoluzione del contratto.

9. Trasporto esterno

- a) Il trasporto esterno deve essere effettuato con mezzi autorizzati ai sensi della normativa di legge in vigore. I mezzi utilizzati per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere idonei alle tipologie di rifiuti trasportati, a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e puliti a fondo a cura del personale dell'Impresa, in modo che siano sempre in perfetto stato di pulizia.
- b) Gli automezzi di trasporto dovranno essere adeguatamente puliti ed essere sottoposti a idonee bonifiche ogni volta che si verifichi accidentalmente uno spargimento di materiale
- c) Lo stesso automezzo può essere adoperato per il trasporto di contenitori sporchi e puliti solo se rispetta una netta separazione fisica tra il vano carico sporco e il vano carico pulito.
- d) Il trasporto dei contenitori vuoti, nuovi o riciclati, dovrà essere effettuato con modalità tali da assicurarne l'integrità e la pulizia.

10. Smaltimento

- a) I rifiuti raccolti devono essere trasportati ai sensi della normativa di legge vigente presso l'impianto di smaltimento utilizzato dall'Impresa o presso gli impianti utilizzati in caso di indisponibilità dell'impianto principale di smaltimento, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara d'appalto.
- b) Lo smaltimento è effettuato a spese dell'Impresa presso una sede debitamente attrezzata ed autorizzata secondo le leggi e normative vigenti; per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, lo smaltimento deve essere effettuato presso impianti di termodistruzione, con le modalità stabilite dall'art. 10 del D.P.R. n. 254/2003 e/o in impianti di sterilizzazione debitamente autorizzati per il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, di cui agli articoli 7 e 11 del DPR 254/2003.
- c) il DEC e/o suoi assistenti tecnici si riservano la possibilità di effettuare, prima e dopo la sottoscrizione del contratto, visite presso l'impianto di smaltimento per verificare la corrispondenza delle caratteristiche dell'impianto stesso alle norme di legge ed alle autorizzazioni in possesso dell'Impresa.

11. Pesatura

- a) L'impresa dovrà proporre un sistema di tracciabilità della gestione dei rifiuti, inclusa la procedura di pesatura informatizzata per tutti i rifiuti in uscita dall'AORMN, con emissione di scontrino riportante il peso, ovvero il peso lordo, la tara ed il peso netto (sottratte quindi le tare dei contenitori esterni, siano essi monouso o riutilizzabili) nell'ipotesi in cui siano utilizzati contenitori riciclabili, data e ora della pesata. E' facoltà delle imprese proporre un sistema di tracciabilità per singolo centro di costo;
- b) Pertanto l'Impresa, dovrà:
 - rendere disponibile per tutta la durata del contratto, con eventuali spese a proprio carico, attrezzature idonee alla pesatura (omologate CE-M), che dovranno essere collocate presso i P.O., in una zona indicata dal DEC o disponibili sui mezzi utilizzati per il trasporto;
 - sottoporre l'attrezzatura per la pesatura a collaudo, taratura e manutenzione, a proprie spese presso centro accreditato SIT;
 - redigere i formulari di carico e scarico allegando i ticket di pesatura, ad eccezione di quelle

tipologie di rifiuti per cui è possibile la verifica del peso solo quando sono giunti a destinazione (es. liquidi raccolti in cisterne);

- dichiarare il peso di tutti i contenitori vuoti forniti e degli automezzi usati, per poter calcolare la tara al momento della pesatura; l'amministrazione dell'AORMN si riserva la facoltà di effettuare o richiedere controlli periodici dei pesi dichiarati.
- c) Previ accordi con il DEC, per alcune tipologie di rifiuti, è consentito indicare in partenza il volume del rifiuto prelevato (numero di contenitori di volume noto), verificando il peso a destino, come consentito dal D.M. n. 145/1998; in tal caso, l'Impresa è esonerata dall'obbligo di allegare il ticket di pesatura al formulario di prelievo dei rifiuti;
- d) Il peso netto a destino dovrà essere riportato nel formulario ai sensi della vigente normativa in materia;
- e) Durante le operazioni di pesatura potrà essere presente il DEC e/o suoi assistenti tecnici, al fine di controllare la regolarità della stessa; la frequenza dei controlli è stabilita a discrezione della AORMN.

b) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO:

“Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose” CER 180106*

1. Contenitori:

- a) devono essere pluriuso, rigidi, resistenti, a tenuta di liquidi, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, dotati di una chiusura provvisoria e una chiusura definitiva ermetica (interna ed esterna) che impedisca la dispersione all'esterno, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio;
- b) devono recare la scritta “Rifiuti Sanitari Pericolosi” e l'indicazione dell'AORMN, l'etichettatura a norma di legge e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle direttive di legge vigenti relative al trasporto di merci pericolose su strada);
- c) devono avere un colore che permetta di differenziarli dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al paragrafo a) del presente art.7;
- d) devono essere costituiti da materiale resistente a qualsiasi sostanza chimica raccolta all'interno di essi; non sono ammessi contenitori in cartone, cartone plastificato o cartonplast;
- e) devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione, di cui dovrà essere stata fornita dall'Impresa la relativa certificazione;
- f) devono essere disponibili in diversa forma e capacità, che deve essere indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore. Sono richieste tipologie di contenitori con le seguenti capacità:
 - ❖ 20 litri per le sostanze chimiche di scarto a stato fisico liquido, con caratteristiche antiribaltamento, dotati di bacino di contenimento;
 - ❖ 30-40 litri per le sostanze chimiche di scarto a stato fisico solido;
 - ❖ 50-60 litri per le sostanze chimiche di scarto a stato fisico solido.(è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$).
- g) L'Impresa è obbligata a fornire anche contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se per esigenze di servizio il DEC e/o suoi assistenti tecnici ne facessero richiesta, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'AORMN;
- h) I contenitori pluriuso dovranno essere puliti a fondo e bonificati dall'Impresa, prima di essere riutilizzati, in modo che sia eliminato qualsiasi residuo delle sostanze chimiche contenute.

2. Posizionamento dei contenitori:

- a) vedi paragrafo a), punto 5 del presente art. 7.

3. Fornitura dei contenitori:

- a) I contenitori per solidi e i contenitori per liquidi devono essere consegnati direttamente da parte del personale dell'Impresa ai presidi ospedalieri dell'AORMN.
- b) Il numero dei contenitori da consegnare sarà stabilito dal DEC e/o suoi assistenti tecnici in accordo con i Coordinatori/Referenti delle UU.OO. e dei Servizi; i contenitori esterni dovranno comunque essere consegnati in numero almeno pari ai pieni ritirati.
- c) La AORMN, tramite il DEC e/o suoi assistenti tecnici, potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e l'Impresa dovrà adeguarsi alle mutate richieste senza oneri aggiuntivi a carico della AORMN.
- d) In caso si verificasse un aumento del fabbisogno di tali contenitori, dovrà essere garantita la loro fornitura entro 48 ore solari successive al fax di richiesta.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4. Raccolta e trasporto interno: | vedi paragrafo a) punto 7 del presente art. 7. |
| 5. Frequenza ritiro: | vedi paragrafo a) punto 8 del presente art. 7. |
| 6. Trasporto esterno: | vedi paragrafo a) punto 9 del presente art. 7. |
| 7. Smaltimento: | vedi paragrafo a) punto 10 del presente art. 7. |
| 8. Pesatura: | vedi paragrafo a) punto 11 del presente art. 7. |

c) RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI SISTEMI DI GESTIONE:

“Medicinali citotossici e citostatici” CER 180108*

“Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108**” CER 180109

1. Contenitori per i rifiuti farmaceutici:

- a) devono essere rigidi, resistenti, pluriuso, non in cartone, cartone plastificato o cartonplast, con coperchio dello stesso materiale che permetta una chiusura ermetica;
- b) per il rifiuto costituito da “medicinali citotossici e citostatici per uso umano e di materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi”, devono essere **monouso**, rigidi, resistenti, a tenuta di liquidi, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili, dotati di una chiusura provvisoria e una chiusura definitiva ermetica, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio, corredati di un sacco interno impermeabile a perdere, di materiale compatibile con il rifiuto, provvisto di sistema di chiusura a tenuta di sicurezza per liquidi;
- c) devono riportare la scritta “FARMACI SCADUTI” o, nel caso dei medicinali citotossici e citostatici “FARMACI SCADUTI PERICOLOSI - ANTIBLASTICI”, l'etichettatura a norma di legge e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle direttive di legge vigenti relative al trasporto di merci pericolose su strada) e la loro raccolta avverrà nei locali dei presidi ospedalieri individuati dalle DMP degli ospedali;
- d) i contenitori monouso e pluriuso devono essere costituiti da materiale che non produca sostanze tossiche con la combustione (per cui è esclusa la plastica clorurata);
- e) i contenitori pluriuso, devono essere puliti a fondo e bonificati dall'Impresa, prima di essere riutilizzati, allo scopo di eliminare eventuali residui di sostanze pericolose;
- f) devono avere capacità di circa 20-30 litri e 50-60 litri.

2. Posizionamento e fornitura dei contenitori:

- a) I contenitori pronti all'uso devono essere posizionati dall'Impresa direttamente nei locali dei presidi ospedalieri individuati allo scopo dal DEC e/o suoi assistenti tecnici.
- b) Il DEC e/o suoi assistenti tecnici potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e l'Impresa dovrà adeguarsi alle mutate richieste

senza oneri aggiuntivi a carico dell'AORMN.

3. Raccolta e trasporto interno: vedi paragrafo a) punto 7 del presente art. 7.

4.Frequenza ritiro -

- a) La frequenza di ritiro per i farmaci scaduti dovrà essere concordata con le DMP degli ospedali (indicativamente trimestrale - semestrale, a seconda delle necessità), fatto salvo quanto previsto al paragrafo a) punto 8. dell'art.7 per la richiesta di maggior frequenza.
- b) Il mancato ritiro nei tempi stabiliti potrà determinare l'applicazione di penalità ed eventualmente la risoluzione del contratto.

5.Trasporto esterno: vedi paragrafo a) punto 9 del presente art. 7.

6.Smaltimento: vedi paragrafo a) punto 10 del presente art. 7.

7.Pesatura: vedi paragrafo a) punto 11 del presente art. 7.

d) RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI:

“Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*” CER 180107

1.Contenitori:

- a) devono essere di due tipi, idonei allo stato fisico (solido e liquido) che possono avere queste tipologie di rifiuti;
- b) devono essere contenitori pluriuso, purché non in cartone, cartone plastificato o cartonplast;
- c) devono essere costituiti da materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione alla fine del loro ciclo di vita;
- d) devono essere rigidi, resistenti, adeguati alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, dotati di maniglie per il sollevamento, doppia chiusura di cui una provvisoria e una definitiva ermetica che impedisca la dispersione all'esterno;
- e) devono avere capacità di 20-40 litri, che deve essere indicata all'esterno del contenitore (è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$);
- f) entrambi i contenitori dovranno riportare all'esterno la scritta: “SOSTANZE CHIMICHE NON PERICOLOSE” e l'indicazione dell'AORMN;
- g) devono avere un colore che consenta di differenziarli da quelli per i rifiuti di cui al paragrafo a) e al paragrafo b) del presente dell'art.7.
- h) I contenitori pluriuso devono essere puliti a fondo e bonificati dall'Impresa, prima di essere riutilizzati.

2. Posizionamento e fornitura dei contenitori:

- a) I contenitori pluriuso pronti all'uso dovranno essere puliti e bonificati ogni volta che sono consegnati dagli operatori dell'Impresa presso i vari presidi ospedalieri dell'AORMN, su indicazione del DEC e/o suoi assistenti tecnici.
- b) La AORMN, tramite il DEC e/o suoi assistenti tecnici, potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e l'Impresa dovrà adeguarsi alle richieste senza oneri aggiuntivi a carico della AORMN.
- c) In caso si verificasse un aumento del fabbisogno di tali contenitori, dovrà essere garantita la loro fornitura entro 48 ore solari dal fax di richiesta.
- d) Raccolta e trasporto interno: vedi paragrafo a) punto 7 del presente art.7.
- e) Frequenza ritiro: vedi paragrafo a) punto 8 del presente art.7;
- f) Trasporto esterno: vedi paragrafo a) punto 9 del presente art. 7.
- g) Smaltimento: vedi paragrafo a) punto 10 del presente art .7.

h) Pesatura: vedi paragrafo a) punto 11 del presente art.7.

e) RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI:

“Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*” CER 180107 prodotti come “*Reflui di apparecchiature di laboratorio*”

1.Contenitori:

- a) dovranno essere cisterne conformi alle norme vigenti, in plastica o altro materiale dichiarato dall’Impresa compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche dei liquidi che dovranno contenere, con capacità indicativa sotto riportata, dotate di bacino di contenimento (in materiale resistente adeguato allo scopo) e di dispositivo antitraboccamento (costituito da sonde di livello regolabili in altezza e da un quadro di allarme acustico e luminoso da porre a distanza dotato di sensore per la segnalazione del riempimento della cisterna e allarme); le cisterne e il relativo allarme devono essere collocati da parte dell’Impresa secondo le indicazioni del DEC.
- b) Le cisterne devono essere svuotate con pompa di aspirazione per liquidi ed essere periodicamente pulite a fondo ad opera dell’Impresa.
- c) La manutenzione delle cisterne, compresa la rimozione di eventuali incrostazioni presenti, è a carico dell’Impresa.
- d) Le cisterne devono essere installate presso i seguenti PO:
 - ❖ Santa Croce di Fano: n. 2 cisterne, una da 2500 lt circa e una da 1500 lt circa (è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$);
 - ❖ San Salvatore Centro di Pesaro: n. 3 cisterne da 1500 lt circa e n. 3 cisterne da 500 lt circa (è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$).
- e) In alternativa alle cisterne, potranno essere utilizzati contenitori pluriuso (non in cartone plastificato) per liquidi, con le seguenti caratteristiche:
 - ❖ capacità di circa 20 litri, indicata all’esterno dei contenitori;
 - ❖ dotati di maniglie per il sollevamento, con doppia chiusura di cui una provvisoria e una definitiva ermetica;
 - ❖ devono riportare all’esterno la scritta “SOSTANZE CHIMICHE NON PERICOLOSE” e l’indicazione della AORMN (vedi caratteristiche di cui al paragrafo d) punto 1.);
 - ❖ devono essere di materiale non alterabile dai reflui delle apparecchiature di laboratorio e che non produce sostanze tossiche con la combustione alla fine del loro ciclo di vita;
 - ❖ i contenitori devono essere puliti a fondo dall’Impresa, prima di essere riutilizzati.

2.Fornitura e posizionamento di cisterne

- a) Le cisterne di raccolta, se ritenute necessarie, su richiesta della AORMN devono essere fornite e installate all’inizio dell’appalto dall’Impresa, con oneri a proprio carico, comprese opere edili e impiantistiche. In caso di mutate esigenze dell’AORMN l’Impresa dovrà installare nuove cisterne oltre a quelle sopra indicate (paragrafo e) punto 1 dell’art.7 e/o rimuovere le cisterne esistenti secondo le indicazioni del DEC.
- b) Le cisterne devono rimanere installate e funzionanti per tutta la durata dell’appalto, con obbligo dell’Impresa di provvedere alla manutenzione, riparazione e/o sostituzione, in caso di guasto o rottura, entro 48 ore solari.
- c) Al termine del contratto, l’Impresa dovrà provvedere alla rimozione delle cisterne solo su segnalazione della AORMN, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, con applicazione delle penalità previste in caso di inosservanza di quanto sopra.

3. Raccolta e frequenza ritiro

- a) Il prelievo dei rifiuti dalle cisterne sarà eseguito dall'Impresa con apposite pompe di aspirazione per liquidi, con frequenza di ritiro stabilita in base alla segnalazione di allarme di riempimento o in seguito a chiamata da parte del DEC e/o suoi assistenti tecnici.
- b) In caso di allarme di riempimento, l'Impresa sarà avvertita via fax dal Responsabile/Collaboratore Tecnico del servizio e dovrà effettuare il ritiro dei rifiuti (svuotamento delle cisterne) entro 48 ore solari dalla chiamata.
- c) In caso di utilizzo di contenitori: vedi paragrafo a) punto 7 dell'ART 6, con frequenza di ritiro stabilita in base alle esigenze specifiche dei servizi stessi (indicativamente una/due volte alla settimana).

4. Trasporto esterno: vedi paragrafo a) punto 9 del presente art.7.

5.Smaltimento: vedi paragrafo a) punto 10 del presente art..7.

6.Pesatura: vedi paragrafo a) punto 11 del presente art.7.

f) RIFIUTI SANITARI (NON PERICOLOSI) PER I QUALI DEVE ESSERE FAVORITO IL RECUPERO: “Imballaggi in vetro” CER 150107 - tipologia: “Vetro bianco”

1. Contenitori -

- a) L'Impresa deve fornire contenitori con le seguenti caratteristiche:
 - contenitori pluriuso, rigidi e resistenti, non in cartone plastificato;
 - dotati di coperchio con chiusura ermetica;
 - struttura antiribaltamento, con maniglie per il sollevamento;
 - capacità di 40-60 litri (è ammessa una tolleranza del $\pm 5\%$).;
 - colore differenziato dai contenitori per i rifiuti di cui ai paragrafi a), b), c), d), con la scritta “Vetro Bianco”.
- b) L'Impresa deve consegnare i contenitori presso i siti individuati per ciascuno stabilimento ospedaliero dal DEC e/o suoi assistenti tecnici e fornire anche appositi carrelli idonei alla movimentazione dei suddetti contenitori;
- c) I contenitori, quando usurati, devono essere sostituiti dall'Impresa.
- d) L'Impresa deve fornire per ognuno dei presidi ospedalieri un container scarrabile CHIUSO, con apertura in basso, per la raccolta di vetro bianco, recante l'indicazione “VETRO BIANCO” sulla superficie esterna, che dovrà essere collocato in una zona individuata dal DEC e/o suoi assistenti tecnici.
- e) Il container scarrabile a ogni ritiro deve essere sostituito dall'Impresa con un altro scarrabile pulito.
- f) La manutenzione dei container scarrabili è a carico dell'Impresa.

2. Raccolta, trasporto e frequenza ritiro -

- a) vedi paragrafo a) punto 7 dell'ART 6.
- b) La raccolta del vetro nei containers scarrabili esterni installati presso gli stabilimenti ospedalieri dell'AORMN, dovrà essere effettuata con frequenza stabilita indicativamente ogni 15 giorni e, comunque, entro 48 ore dalla richiesta a mezzo fax da parte del DEC e/o suoi assistenti tecnici.

3.Trasporto esterno: vedi paragrafo a) punto 9 dell'art.7.

4.Recupero: il vetro bianco deve essere conferito a un impianto autorizzato al recupero dello stesso.

g) RIFIUTI NON PERICOLOSI PER I QUALI DEVE ESSERE FAVORITO IL

RECUPERO: “Imballaggi in materiali misti” CER 150106

1.Modalità di raccolta e di ritiro -

a) Imballaggi -

- L’Impresa, su richiesta della AORMN, dovrà fornire appositi cassoni scarrabili, ai quali saranno conferiti i rifiuti da imballaggio.
- L’Impresa deve effettuare il ritiro degli imballaggi direttamente dai siti di deposito temporaneo (che saranno indicati al momento del ritiro), su richiesta mediante fax da parte del DEC e/o suoi assistenti tecnici.
- Il ritiro dovrà avvenire entro 7 giorni solari dalla chiamata.
- Il trasporto esterno dovrà avvenire con mezzo autorizzato ai sensi della normativa vigente.

h) RIFIUTI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO:

“Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio” CER “200121*"

1. Contenitori -

a) Tubi fluorescenti -

- ❖ L’Impresa deve fornire contenitori rigidi di capacità adeguata per la raccolta dei tubi fluorescenti, in materiale resistente, adeguatamente contraddistinti.

2. Raccolta e ritiro -

- a) La raccolta dei tubi fluorescenti sarà effettuata dall’Impresa presso il locale di deposito temporaneo, su richiesta tramite fax, del DEC e/o suoi assistenti tecnici entro 7 giorni solari dalla chiamata, con eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

3. Trasporto esterno: vedi paragrafo a) punto 9 dell’ART 6.

i) ALTRI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

1. Contenitori -

- a) L’Impresa deve fornire, per tutte le altre tipologie di rifiuti indicati nelle tabelle di cui all’art. 4 e all’art. 5 (allegato n.1), contenitori idonei (compresi cassoni scarrabili), non alterabili dalle sostanze che devono contenere, resistenti, con chiusura che impedisca la dispersione del contenuto all’esterno, con la scritta esterna indicante il contenuto. Nel caso di rifiuti pericolosi i contenitori devono recare la scritta “Rifiuti Pericolosi” e l’indicazione dell’AORMN, l’etichettatura a norma di legge e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle direttive di legge vigenti relative al trasporto di merci pericolose su strada;

2.Raccolta e frequenza ritiro -

- a) L’Impresa deve ritirare tali rifiuti direttamente presso il deposito temporaneo, con frequenza di prelievo stabilita dal DEC e/o suoi assistenti tecnici e dalla normativa vigente, con eventuale applicazione di penalità in caso di inosservanza di tale prescrizione.

3.Trasporto -

- a) Tali tipologie di rifiuto dovranno essere trasportate presso l’impianto di smaltimento utilizzato dall’Impresa.
- b) Il trasporto deve essere effettuato con mezzo autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

ULTERIORI ASPETTI OPERATIVI DEL SERVIZIO:

Al fine di perseguire le finalità generali previste per la gestione dei rifiuti dagli artt. 180-181 del D.Lgs. n. 152/2006, (*Prevenzione nella produzione dei rifiuti e Recupero dei rifiuti*), nonché quanto stabilito dal D.P.R. n. 254/2003, art. 1 (*Finalità e campo di applicazione*) circa la disciplina inerente i rifiuti sanitari, questa AORMN si riserva di attivare diverse modalità di esecuzione del servizio, che integrano i contenuti del presente CSA, se ragioni organizzative interne o ulteriore evoluzione della normativa lo rendessero necessario.

L'Impresa anche in caso di RTI dovrà indicare al RUP e al DEC il nominativo di un **“Responsabile Tecnico”** del servizio che funga da interfaccia tra Impresa e AORMN.

Il suddetto responsabile ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare il servizio, nonché di far osservare al personale impiegato le disposizioni impartite per una corretta esecuzione dello stesso.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile Tecnico, l'impresa aggiudicataria deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico del sostituto – Collaboratore Tecnico.

Sia il Responsabile Tecnico che il suo Collaboratore Tecnico devono essere muniti di delega espressa da parte dell'Impresa, prendendo atto che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile Tecnico (o con il suo Collaboratore Tecnico) dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa.

E' obbligo del Responsabile Tecnico o del suo delegato Collaboratore Tecnico:

- essere rintracciabile telefonicamente ogni giorno, compresi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- designare un sostituto, in sua assenza, preventivamente comunicato alla AORMN;
- controllare e fare rispettare al personale dell'Impresa le funzioni e i compiti stabiliti;
- essere a disposizione della AORMN per ogni problema inerente l'organizzazione del servizio;
- essere disponibile per le verifiche e i controlli periodici o straordinari del servizio, di cui al successivo art. 8.

Il Responsabile Tecnico dovrà interfacciarsi con l'AORMN anche nell'ipotesi in cui vengano elaborati progetti innovativi di servizio nell'ottica del perseguimento delle seguenti finalità:

- a) la riduzione dei rifiuti;
- b) la raccolta differenziata;
- c) l'ottimizzazione della gestione in sicurezza;
- d) la protezione dell'ambiente.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il DEC e/o gli assistenti tecnici potranno effettuare con il Responsabile/Collaboratore Tecnico dell'Impresa per il servizio, controlli qualitativi periodici con la frequenza che sarà stabilita dagli accordi tra AORMN e Impresa e ispezioni straordinarie in qualsiasi momento sia ritenuto opportuno dal DEC, per verificare che le modalità operative con cui è svolto il servizio siano rispondenti alle norme vigenti e a quanto contrattualmente stabilito.

I controlli saranno effettuati in contraddittorio con il Responsabile Tecnico nominato dall'Impresa (o il suo Collaboratore Tecnico), che dovrà essere immediatamente disponibile anche in occasione dei controlli straordinari.

I controlli riguarderanno:

- a) il regolare e corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato e la corrispondenza dello stesso al progetto presentato dall'impresa aggiudicataria in sede di gara;

- b) la regolare e completa fornitura di tutti i materiali richiesti nel presente capitolato e la corrispondenza degli stessi ai campioni e alla documentazione tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara;
- c) il rispetto della frequenza di ritiro stabilita per ogni singola tipologia di rifiuto;
- d) il rispetto delle norme comportamentali;
- e) tutte le altre fasi del servizio oggetto dell'appalto.

L'esito delle verifiche risulterà da un verbale del sopralluogo, redatto secondo l'allegato 2) al presente capitolato, che sarà firmato congiuntamente dal DEC e/o dagli assistenti tecnici e dal Responsabile/Collaboratore Tecnico dell'Impresa, che partecipa alle ispezioni di controllo.

Eventuali non conformità rispetto a quanto previsto per l'esecuzione dell'appalto, che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, sono rilevabili dal personale della AORMN mediante la "scheda di segnalazione di non conformità del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non sanitari" di cui all'allegato 3) al presente capitolato.

Il personale incaricato dalla AORMN potrà svolgere controlli sulle pesature dei rifiuti e il riscontro di eventuali irregolarità nella pesatura dei rifiuti conferiti o di qualsiasi altra irregolarità rilevata, comporterà l'applicazione di sanzioni e la possibilità di risoluzione del contratto.

I risultati delle verifiche e le segnalazioni di non conformità di cui al presente articolo saranno trasmessi a cura del DEC e/o degli assistenti tecnici al RUP, che provvederà a inviare all'Impresa eventuali contestazioni, richiamandola all'osservanza degli obblighi contrattuali.

Le note del DEC e/o degli assistenti tecnici riguardo al peso "grave" o "lieve" delle eventuali non conformità rilevate durante le verifiche o segnalate dalle UU.OO. costituiranno elementi per l'applicazione delle penali da parte del RUP.

In merito alle contestazioni formulate dalla AORMN, l'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il RUP, preso atto degli esiti delle verifiche e controlli e delle eventuali non conformità segnalate dal DEC e/o dagli assistenti tecnici, nonché delle eventuali controdeduzioni comunicate da parte dell'Impresa, si riserverà di procedere all'applicazione delle penalità contrattualmente previste.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AORMN.

L'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'AORMN.

L'impresa aggiudicataria prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'AORMN continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa deve organizzare il servizio in modo tale da garantire il corretto e regolare espletamento dello stesso.

L'impresa aggiudicataria si obbliga:

⇒ ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato, attenendosi alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nonché alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda;

⇒ ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in ordine all'attività svolta ed al personale impiegato nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;

⇒ ad assicurare lo svolgimento del servizio in appalto nei tempi previsti dal presente capitolato, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità;

⇒ a trasmettere all'AORMN copia aggiornata della documentazione attestante le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti al trasporto, al deposito temporaneo, allo smaltimento/ recupero delle tipologie di rifiuti oggetto del servizio di cui al presente capitolato, degli impianti di proprietà dell'impresa o in convenzione con la medesima, qualora nel corso del contratto di appalto:

a) l'autorizzazione e/o convenzione presentata per la sottoscrizione del contratto risulti scaduta;

b) l'Impresa si avvalga di impianto di smaltimento diverso rispetto a quanto indicato nella documentazione allegata all'offerta.

La documentazione aggiornata dovrà essere trasmessa antecedentemente o comunque entro 3 (*tre*) giorni lavorativi consecutivi rispetto alla scadenza di utilizzo dell'impianto precedente o alla data di utilizzo di nuovo impianto, con riserva da parte della AORMN di valutare la persistenza dei requisiti tecnici valutati in fase di aggiudicazione dell'appalto;

⇒ a tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

⇒ ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegati, e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto sollevando l'AORMN da ogni responsabilità al riguardo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa aggiudicataria, anche se non aderente, alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa aggiudicataria, qualora abbia configurazione giuridico-sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali). L'AORMN si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa aggiudicataria di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'AORMN o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Inoltre l'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'AORMN e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

L'Impresa s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'AORMN e portati a conoscenza della stessa impresa, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del

trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti dell'Impresa.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AORMN ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo dell'impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'AORMN stessa.

L'impresa aggiudicataria è responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose e/o ad animali nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, sollevando questa Azienda da ogni qualsivoglia responsabilità.

Restano a carico dell'impresa aggiudicataria le eventuali spese anche giudiziali, che l'AORMN dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa aggiudicataria.

Per tutta la durata del contratto (compresi eventuali proroghe), l'impresa aggiudicataria dovrà possedere un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento del servizio, copia della quale dovrà essere consegnata alla U.O.C. Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica dell'Azienda prima dell'avvio del servizio.

La polizza in oggetto dovrà prevedere i seguenti massimali:

RCT massimale di € 2.500.000,00

RCO per sinistro/persona € 1.000.000,00

L'AORMN trasmetterà all'impresa aggiudicataria le richieste di risarcimento danni eventualmente subito e/o pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto.

Norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'AORMN e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" disponibile sul sito www.ospedalimarchenord.it, che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'AORMN.

Il documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI.

In particolare l'Impresa aggiudicataria, tramite il proprio Servizio Prevenzione e Prevenzione e Medico Competente, dovrà provvedere:

- alla valutazione di ogni rischio specifico o generico e di ogni altro elemento che possa influire sul servizio oggetto dell'appalto, al fine di evitare alla AORMN qualsiasi responsabilità al riguardo, sia contrattuale che extracontrattuale;

- a dotare i propri operatori di idonei mezzi di protezione individuale e collettiva e dovrà ottemperare a tutte le indicazioni contenute nella legge 123/2007 e nel D.Lgs. 81/2008;

- alla gestione di eventuali infortuni in ambiente di lavoro in cui incorra il proprio personale dipendente e delle relative misure di profilassi post-infortunio che dovessero necessitare.

Questa AORMN è esonerata da ogni responsabilità in merito alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti dell'impresa aggiudicataria.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Per i servizi da espletare nei presidi della AORMN, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al DEC ed al RUP, l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare entro 7 (*sette*) giorni lavorativi consecutivi ogni successiva variazione.

Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi della AORMN dei lavoratori occupati dall'Impresa, che nell'espletamento del servizio devono essere muniti ed esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008.

L'Impresa garantisce che il personale, prima di iniziare il servizio, è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ed è sottoposto, con oneri a carico dell'Impresa, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento la AORMN potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

In ogni momento l'AORMN potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività comprese nel servizio oggetto del presente appalto.

Tutto il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio deve risultare ben addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire e deve dimostrare una buona capacità di espressione nella lingua italiana.

L'Impresa dovrà assicurare che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con il DEC, con la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Impresa.

Il personale dipendente dell'Impresa deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORMN per il proprio personale, in particolare deve:

- a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio, se non concordate con il DEC e/o suoi assistenti tecnici;
- b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- c) prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della AORMN.

L'Impresa si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti. Le segnalazioni e le richieste in tal senso della AORMN sono impegnative per l'Impresa.

Nell'esecuzione del contratto, l'Impresa farà capo esclusivamente:

- al DEC per quanto riguarda l'organizzazione e l'espletamento del servizio e la disciplina del personale, nonché per dare comunicazione immediata di eventuali guasti o rotture e/o criticità riscontrati;
- al RUP per la parte amministrativa e contabile.

Art. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

In relazione all'organizzazione del servizio oggetto del presente appalto, l'Impresa deve provvedere all'informazione, alla formazione, aggiornamento continuo (relativo a evoluzioni normative, ecc.) e all'addestramento del proprio personale per la corretta esecuzione del servizio stesso in tutte le sue fasi.

Per quanto riguarda gli aspetti dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il personale deve rispettare quanto disposto e comunicato a seguito della informazione e formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Gli autisti addetti al trasporto dei rifiuti devono possedere la certificazione di formazione professionale prevista dall'accordo ADR e relativa patente ADR.

A tale scopo l'Impresa deve inviare alla AORMN, entro un mese dalla data di effettivo inizio del servizio, una dichiarazione attestante i contenuti e i destinatari della informazione e della formazione; quest'ultima dovrà riguardare non solo i rischi propri dell'attività specifica dei lavoratori suoi dipendenti, bensì anche quelli relativi agli ambienti di lavoro di tipo sanitario dei presidi della AORMN in cui i lavoratori stessi opereranno.

Art. 12 - SCIOPERI O SOSPENSIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad avvertire tempestivamente l'AORMN e a concordare con il Direttore dell'Esecuzione eventuali azioni per assicurare la continuità nello svolgimento del servizio.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore e/o scioperi, il servizio reso non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'AORMN, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'impresa aggiudicataria inadempiente il maggior onere sostenuto.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'impresa dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del/i suo/i referente/i o responsabile/i..

Il D.E.C. concorderà con l'impresa aggiudicataria il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'AORMN, questa ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'impresa inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al DEC del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni del D.E.C. per provvedimenti nei confronti dell'impresa aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal D.E.C.;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Dirigente Medico - Referente dell'Igiene Ospedaliera delle DMP di Pesaro e di Fano.

Vengono individuati quali assistenti tecnici del D.E.C. gli operatori del SIO

Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il D.E.C. del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per

assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare, a soli fini esemplificativi e non esaustivi, il D.E.C.:

- sottoscrive il “*verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*” (art. 304, comma 2 e 3, DPR 207/2010),
- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la “*sospensione*”, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (art. 308, comma 1, DPR 207/2010);
- compila il “*verbale di sospensione*” a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR 207/2010),
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'Azienda appaltante l'istanza di disapplicazione della penale;
- effettua le attività di verifica di conformità in corso di esecuzione delle prestazioni ed emette *relativo verbale* (ai sensi dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica;
- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità ed attesta il rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture, verificando che il servizio espletato sia conforme al capitolato di gara;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il “*certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni*” (art. 309, DPR 207/2010) con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 (ovvero in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore);
- effettua le attività di verifica di conformità definitiva ed emette “*l'attestazione di regolare esecuzione*” (ai sensi dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010);

Art. 14 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

L'impresa dovrà emettere fatture mensili posticipate.

L'importo da fatturare è il seguente:

- *peso netto a destino espresso in kg moltiplicato per i prezzi unitari offerti in sede di gara.*

Per i rifiuti ritirati al piano l'importo da fatturare è il seguente:

- *peso netto a destino espresso in kg moltiplicato per i prezzi unitari offerti in sede di gara maggiorati della percentuale offerta in sede di gara.*

Nel caso di riscontro di differenze rilevanti tra il peso misurato a destino e il peso o il volume di rifiuto indicato nel formulario al momento della ritiro, l'AORMN si riserva la facoltà di non procedere al pagamento del corrispettivo se e fino a quando non abbia acquisito elementi giustificativi probanti la differenza riscontrata.

Le fatture devono riportare:

- numero ordine che verrà comunicato all'inizio di ogni mese dalla UOC Gestione Approvvigionamenti;
- numero di CIG;
- dettaglio del servizio espletato: numero del formulario, data del ritiro, codice CER, codice AREAS, quantitativo smaltito, prezzo unitario, eventuale maggiorazione per ritiro al piano.

Le fatture dovranno essere trasmesse via PEC al seguente indirizzo: bilancio.aomarchenord@emarche.it.

Il pagamento sarà eseguito, a seguito dell'attestazione del DEC di corretta e regolare esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte dell'Impresa, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Si evidenzia in mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati a questa AORMN.

Art. 15 - PENALITA'

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare, a seguito di relazione del DEC, una penale in caso di mancanze/inadempiente/ritardi nell'espletamento del servizio come segue:

1. in caso di ritardo nell'avvio del servizio (di cui all'art. 1 del presente capitolato): penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo (in caso di ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni si procederà alla risoluzione del contratto);
2. in caso di ritardi nella consegna dei contenitori: penale pari a € 200,00 per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo;
3. in caso di ritardi nel ritiro dei rifiuti: penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo;
4. in caso di ritardo nella sostituzione di contenitori difettosi e/o non conformi alle caratteristiche richieste: penale pari a € 200,00 fatta salva la sostituzione immediata del contenitore;
5. qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità del servizio fornito e in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze una penale da € 100,00 a € 2.000,00 commisurata alla gravità, entità e frequenza degli eventi negativi verificatesi.

L'ammontare delle penali verrà addebitato sui crediti dell'impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa aggiudicataria ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penale viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fidejussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa aggiudicataria è soggetta a penale senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa aggiudicataria a mezzo di fax o mezzo equivalente. Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'Impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Art. 16 – RISOLUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI E RECESSO

L'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e/o sospenda l'esecuzione del servizio, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- cessione del contratto;
- in caso di revoca delle eventuali autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;
- nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- in ogni altro caso espressamente previsto nella documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria, l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 17 - AFFIDAMENTO A TERZI IN CASO DI INADEMPIENZE E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze e/o di risoluzione del contratto e/o decadenza dell'impresa aggiudicataria dall'aggiudicazione questa AORMN si riserva la facoltà di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'impresa inadempiente.

In particolare, l'Azienda si riserva di:

1. interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
2. effettuare l'affidamento a terzi del servizio in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con l'inadempienza e/o con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Restano a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Azienda rispetto a quello convenuto con il presente contratto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza e/o della risoluzione del contratto.

L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare il servizio di cui alla presente gara;
- qualora decisioni motivate portino il servizio all'esclusione totale o parziale dall'utilizzo;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi l'impresa affidataria ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'AORMN potrà altresì recedere, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dal contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata, purché tenga indenne il fornitore dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 19 - SUBAPPALTO

L'Impresa dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, restando comunque impregiudicata la responsabilità della stessa Impresa aggiudicataria.

La parte del servizio subappaltabile non potrà superare il 30% delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del contratto.

In caso di subappalto, l'Impresa dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione dell'AORMN, ai sensi dell'art. 118, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, con applicazioni della sanzioni previste in caso di violazione di tale obbligo.

Art. 20 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

L'impresa aggiudicataria con la presentazione dell'offerta si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dal presente appalto, pena la risoluzione del contratto ex art. 18 del presente capitolato.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 22 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rinvia, in quanto applicabili, alle norme contenute nel D.Lgs. 163/06 s.m.i, nel D.P.R. 207/2010 s.m.i. e nel codice civile.

